



Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

TIT.VI.04

DECRETO RETTORALE N. DEL*

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

Oggetto: Modifica del Regolamento della Struttura didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche – SUISS.

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e in particolare l’art. 50 comma 4 lettera h) e l’art. 52, comma 2 lettera l);

Richiamato il Decreto Rettoriale n. 336 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale è stato modificato l’art. 34 del sopracitato Statuto;

Richiamato il Decreto Rettoriale n. 3084 del 25 luglio 2019 con il quale è stato approvato il “Regolamento Struttura didattica speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (di seguito SUISS)”;

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Storici n. 9 del 27 ottobre 2022, con la quale è stata approvata la richiesta di afferenza dello stesso Dipartimento alla Struttura Didattica Speciale SUISS e la conseguente modifica del sopracitato Decreto Rettoriale n. 3084 del 25 luglio 2019, e in particolare dell’art. 2 comma 4 con l’inserimento del Dipartimento di Studi Storici tra i Dipartimenti che partecipano al funzionamento della SUISS;



Richiamata la delibera del Consiglio della Struttura didattica Speciale SUISS del 2 del 28 novembre 2022 con la quale è stata approvata la richiesta di afferenza del Dipartimento di Studi Storici e la modifica del Regolamento della stessa Struttura Didattica Speciale e, in particolare, dell'art. 2, comma 4;

Richiamata la successiva delibera del Consiglio della Struttura didattica Speciale SUISS n. 5.1 del 26 maggio 2023 con la quale, sono state approvate ulteriori modifiche al sopracitato Regolamento al fine di:

- in un'ottica di semplificazione delle procedure, prevedere la redazione di allegati al Regolamento (che elenchino i Corsi di Studio organizzati dalla SUISS e i Dipartimenti afferenti alla SUISS), che devono essere costantemente tenuti aggiornati dalla Segreteria Didattica, senza che ciò costituisca modifica del Regolamento stesso;
- consentire una lettura più organica del Regolamento;

Considerato il parere favorevole formulato dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 13 giugno 2023;

Considerato il parere favorevole n. 7/2023/IV/1, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2023;

Richiamata la delibera n. 13/2023/IV/3 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;

DECRETA

l'approvazione del Regolamento della Struttura Didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) secondo il testo di seguito riportato:

Regolamento della Struttura Didattica Speciale Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS)

Art. 1 - Istituzioni, Enti, Sede

1. La Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (di seguito SUISS) è una Struttura Didattica Speciale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo.
2. La SUISS ha sede in Torino e può attivare poli operativi didattici distaccati.
3. La SUISS opera in conformità alle Convenzioni di Ateneo con le Istituzioni militari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, Centro Alti Studi per la Difesa.
4. Per lo svolgimento delle sue attività, la SUISS può disporre di strutture autonome:
 - Uffici di Presidenza e Segreteria Didattica;
 - Aule didattiche messe a disposizione dalle Istituzioni Militari;
 - Altri locali eventualmente messi a disposizione dall'Università degli Studi di Torino.

Art. 2 - Finalità e Attività didattiche



1. La SUISS ha lo scopo di:

- organizzare e coordinare le attività formative connesse ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale ed ai Corsi post lauream relativi a Scienze Strategiche garantendone il coordinamento e un adeguato supporto tecnico-scientifico, specialistico e tecnico-amministrativo (anche in collaborazione con enti pubblici o privati tramite la stipula di apposite convenzioni).
- collaborare nel sostegno di attività formative, di aggiornamento e di ricerca nell'ambito delle Scienze Strategiche.

2. La SUISS opera in collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito che partecipa alla programmazione ed alla realizzazione delle attività formative con proprio personale docente e di staff, in conformità alle citate Convenzioni.

3. I Corsi di Studio organizzati dalla SUISS sono elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento; tale allegato è periodicamente aggiornato dalla Segreteria Didattica senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento.

4. I Dipartimenti dell'Università di Torino che intendano partecipare alla Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche possono presentare apposita istanza alla/al Presidente; la loro partecipazione è deliberata ai sensi del successivo art. 8. I Dipartimenti che intendano revocare la propria partecipazione ne danno comunicazione alla/al Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio per opportuna presa d'atto.

L'elenco dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola è contenuto nell'Allegato 2 al presente Regolamento; tale allegato è periodicamente aggiornato dalla Segreteria Didattica senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento.

Art. 3 - Strutture

1. La SUISS è deputata alla gestione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti degli uffici della Presidenza e della Segreteria Didattica, ad essa assegnati dall'Ateneo. Le aule di lezione e i laboratori sono messi a disposizione dalle Istituzioni Militari (di cui all'art. 1, comma 3), ai sensi delle Convenzioni vigenti.

2. La SUISS in particolare svolge le seguenti attività:

- coordinamento delle iniziative didattiche e scientifiche nell'ambito delle scienze strategiche;
- divulgazione e ricerca scientifica nell'ambito delle Scienze Strategiche, per mezzo di conferenze, seminari, workshop e progetti di ricerca;
- coordinamento delle relazioni scientifiche tra l'Esercito Italiano e l'Università di Torino;
- coordinamento delle relazioni scientifiche con altre Università/Istituti di formazione, civili e militari, italiani e stranieri, che si occupano di temi attinenti alle scienze strategiche.

Art. 4 - Personale tecnico-amministrativo

Alla SUISS è assegnato personale tecnico ed amministrativo che afferisce alla Direzione Didattica e Servizi Agli Studenti che opera a supporto delle attività della Scuola.

Art. 5 - Gestione amministrativa



1. La SUISS costituisce Centro di Responsabilità di primo livello, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (RAFC), il quale disciplina la gestione amministrativa e contabile della Struttura.
2. Per il sostenimento finanziario della struttura possono essere ottenute risorse da: - trasferimenti e contributi dell'Ateneo e dagli Enti partecipanti; - eventuali contributi derivanti da convenzioni finalizzate; - servizi a pagamento erogati a enti universitari ed altri enti pubblici o privati e a soggetti privati sulla base di apposito tariffario, contratti o convenzioni stipulati secondo la normativa vigente e altri contributi provenienti da enti pubblici o privati

Art. 6 - Organi

Sono organi della SUISS:

- a) il Consiglio della SUISS;
- b) il Consiglio didattico-scientifico;
- c) la/il Presidente.

Art. 7 - Consiglio della SUISS

1. Il Consiglio è composto:
 - a) da 2 docenti designate/i da ciascuno dei Dipartimenti partecipanti individuati ai sensi dell'art. 2 comma 4;
 - b) da un numero di rappresentanti delle/degli studentesse/studenti pari al 15% della composizione totale del Consiglio della SUISS, designati al proprio interno tra le/i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti elette/i nel Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (arrotondato per eccesso);
 - c) da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Struttura Didattica Speciale;
 - d) dalle/dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale (elencati nell'Allegato 1);
 - e) da una/un rappresentante designata/o da ciascuna delle Scuole cui eventualmente afferiranno i Corsi di laurea e laurea Magistrale elencati nell'Allegato 1;
 - f) da 5 rappresentanti designate/i dalle Istituzioni Militari. La durata di tale rappresentanza delle Istituzioni Militari nel Consiglio della Struttura coinciderà con la durata delle Convenzioni vigenti.
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.
3. Le/I componenti del Consiglio sono nominate/i con decreto della/del Rettore/Rettore.
4. Le/I membri elette/i restano in carica un triennio accademico, e le/i rappresentanti delle/degli studentesse/studenti restano incaricati per la durata del loro mandato nei Consigli di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.

Art. 8 - Compiti del Consiglio della SUISS

1. Il Consiglio sovrintende all'attività della SUISS
2. Il Consiglio approva le modifiche al presente regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta delle/dei sue/suoi componenti.



3. Il Consiglio formula deliberazioni e pareri nell'ambito delle sue competenze, in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari all'attività della SUISS.
4. Il Consiglio delibera e trasmette agli Organi di Governo la proposta di attivazione, in relazione alle Scienze Strategiche, di Master di I e di II livello, di Dottorato, di Corsi di Perfezionamento, di Corsi di aggiornamento e formazione professionale, di Corsi di Aggiornamento e di Alta Formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altri Enti, e delibera in merito alla loro gestione.
5. Il Consiglio delibera sulla richiesta di afferenza di Dipartimenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
6. Al Consiglio spetta la gestione di eventuali organi adibiti alle specifiche attività della SUISS; approva i regolamenti di funzionamento e ne nomina i responsabili.
7. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno ed ogni altra volta che la/il Presidente lo convochi su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dalle/dagli stesse/i proposte ed entro quindici giorni dalla data della richiesta.
8. Le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti le/i componenti siano stati regolarmente convocate/i, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando a esse intervengano almeno la metà più uno delle/dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

Art. 9 - Presidente

1. La/Il Presidente della SUISS è eletta/o dal Consiglio della SUISS e nominata/o dalla/dal Rettore/Rettore tra le/i professoressa/professori di ruolo, componenti del Consiglio, che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ovvero abbiano presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.
2. La/Il Presidente dura in carica un triennio accademico e non può essere nominata/o per più di due volte consecutive, oltre le quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 10 - Compiti della/del Presidente

1. La/Il Presidente:
 - a. rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, curando l'attuazione delle deliberazioni;
 - b. vigila sulle attività della SUISS;
 - c. adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della SUISS, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
 - d. nomina una/un Vicepresidente, scegliendola/o all'interno del Consiglio tra le/i professoressa/professori di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, con il compito di sostituirla/o in caso di assenza o di impedimento;
 - e. esercita tutte le funzioni che le/gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. La/Il Presidente partecipa, se non ne è già membro di diritto, alle riunioni dei Consigli di Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrali elencati nell'Allegato 1.

Art. 11 - Consiglio Didattico-Scientifico



1. Il Consiglio Didattico-Scientifico svolge funzioni di indirizzo, verifica e supervisione delle attività della SUISS e le altre funzioni di carattere didattico-scientifico rese necessarie dagli accordi di cui all'art. 1.
2. Il Consiglio didattico-scientifico è composto:
 - dalla/dal Presidente della SUISS;
 - dalle/dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
 - da 1 Rappresentante delle/degli Studentesse/Studenti, designata/o al proprio interno tra le/i Rappresentanti delle/degli Studentesse/Studenti membri del Consiglio della SUISS;
 - da 5 docenti membri del Consiglio della Scuola di cui una/un docente militare;
 - da una/un rappresentante designata/o dalle Istituzioni Militari.
3. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.
4. In presenza di organi analoghi previsti dagli accordi di cui all'art. 1, il Consiglio didattico-scientifico ne integra i caratteri e le funzioni e può eventualmente assumerne denominazione.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio della SUISS a maggioranza assoluta delle/dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Stefano GEUNA*

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo BRUNO*

**Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*



Allegato 1 - Corsi di Studio organizzati dalla SUISS
(Aggiornato a seguito di deliberazione n. 5.1 del 26 maggio 2023)

I Corsi di Studio organizzati dalla SuiSS sono i seguenti

- L/DS – Laurea in Scienze Strategiche (Interateneo) – ad esaurimento, fino alla coorte 2020;
- L/DS – Laurea in Scienze Strategiche e della Sicurezza;
- LM/DS – Laurea Magistrale in Scienze Strategiche;
- LM/DS – Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari.



Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

UNIVERSITÀ
DI TORINO



Allegato 2 – Dipartimenti che partecipano alla SUISS
(Aggiornato a seguito di deliberazione n. 5.1 del 26 maggio 2023)

I Dipartimenti che partecipano alla SUISS sono i seguenti:

- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute;
- Dipartimento di Chimica;
- Dipartimento di Culture, Politica e Società;
- Dipartimento di Fisica;
- Dipartimento di Giurisprudenza;
- Dipartimento di Informatica;
- Dipartimento di Management;
- Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”;
- Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico- Statistiche.
- Dipartimento di Studi Storici.